

COMUNE DI COMO
SETTORE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA, TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI PANCHINE REALIZZATE SU PROGETTO DELL’ARCH. ICO PARISI.
C.I.G. A0247CC483

In Como, l’anno **2023 (duemilaventitre)** il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale, tra i Signori:

- **Arch. Luca Noseda** nato a Como il 09.09.1975, Direttore del Settore Opere Pubbliche del **Comune di Como**, con sede in via Vittorio Emanuele II n. 97, codice fiscale 80005370137, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 140 del vigente Statuto del Comune di Como;
- _____ - appaltatore - con sede in via _____ n. ____ a _____ codice fiscale _____ rappresentata legalmente da _____ nato a _____ il _____ in qualità _____ che dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità in relazione all’assunzione del presente atto.

PREMESSO:

che con Determina Dirigenziale n. _____ R.G. del _____, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad affidare a codesto Spett.le Operatore Economico la fornitura, trasporto e messa in opera di n. 50 panchine, secondo il progetto dell’arch. Ico Parisi, da collocare nel nuovo Lungolago di Como, per l’importo contrattuale di € 100.000,00 oltre IVA al 22%, secondo offerta pervenuta in data _____, alle condizioni contrattuali di seguito precisate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Como affida alla ditta _____ l’appalto per la fornitura, trasporto e messa in opera di n. 50 panchine dalla stessa realizzate secondo il progetto dell’arch. Ico Parisi, aventi le seguenti caratteristiche:

- dimensioni: cm 200 x 65 x 91;
- struttura: il telaio perimetrale, le gambe, le controventature e la sotto seduta dovrà essere eseguita in ferro pieno a sezione tonda del diametro di 25 mm; bande a supporto e fissaggio dei listelli in legno eseguite in piatto di ferro omogeneo a sezione rettangolare 25x12 mm;

finitura anticorrosione, con pallinatura, zincatura a caldo a spruzzo (metalizzazione) e verniciatura con mano di fondo e mano di finitura;

- seduta: dovrà essere costituita a doghe in legno, composta da n. 15 listelli in Iroko massello avente sezione rettangolare di mm 55x25, con spigoli smussati, trattate con olii naturali impregnanti.

ART. 2 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

L'appalto di fornitura si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti condizioni e modalità contenute nei documenti facenti parte dell'offerta proposta dall'Operatore Economico attraverso la piattaforma Sintel, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

ART. 3 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

L'importo complessivo dell'affidamento, determinato a misura secondo l'offerta proposta dalla ditta _____, è pari ad € **100.000,00** (diconsi euro centomila/00) a cui corrisponde un valore unitario, per singola panchina, pari ad € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00). Le parti danno atto che non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 4 TERMINI CONTRATTUALI

La sottoscrizione della presente scrittura privata equivale ad avvio del contratto. La fornitura delle cinquanta panchine dovrà essere conclusa ed ultimata entro il termine di 120 giorni consecutivi dalla data di avvio e quindi entro il _____. Sono previste scadenze intermedie per la consegna e messa in opera delle panchine e precisamente:

- n. 25 panchine entro il 31.01.2024;
- n. 25 panchine entro il _____.

ART. 5 ANTICIPAZIONE

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo avvio del contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

Il corrispettivo è dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto. Il pagamento della fornitura avverrà a seguito delle fatture che l'Operatore Economico potrà emettere nel termine di 10 giorni dalla data delle singole forniture secondo quanto previsto al precedente art. 4. L'importo delle singole fatture sarà al netto del recupero della quota dell'anticipazione. Resta facoltà dell'Operatore Economico chiedere già alla prima fatturazione il completo riscatto dell'anticipazione ottenuta. L'Operatore Economico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 RESPONSABILI DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per tramite l'Ufficio di Direzione.

ART. 8 PENALI

In caso di inadempienze, da parte dell'Appaltatore, definite nel presente articolo, saranno applicate le penali previste all'art. 126 del D.Lgs n. 36/2023. Le stesse sono dovute per il ritardato adempimento e saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare a cura del RUP in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Nel caso la penale fosse dovuta a ritardo nella consegna intermedia, la stessa dovrà essere calcolata sull'importo parziale relativo alla stessa.

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del medesimo D.Lgs, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

ART. 10 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore tiene indenne il Comune di Como da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese

ART. 12 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto all'art. 119 del D.Lgs 36/2023 ed è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente appaltante.

ART. 13 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto agli articoli 122 e 123 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 14 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti tutti, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune di Como

ART. 15 FORO COMPETENTE E CONCLUSIONI

Per tutte le controversie non risolte in via amministrativa, la competenza è del Giudice Ordinario – Foro di Como. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e alle altre disposizioni di legge in vigore.

L'AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Luca Noseda